

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 103

9 maggio 2016

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE "RETE ITALIANA CITTÀ SANE - OMS"

Oggetto assembleare n. 2618

Relazione

Il presente progetto di legge, ai sensi dell'art.64 dello Statuto regionale, prevede l'autorizzazione alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Rete Città Sane-OMS".

La Rete Città Sane è un progetto promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite per la Salute, che dal 1948 opera con l'obiettivo di assicurare alla popolazione mondiale il più alto livello di salute. Lo Statuto dell'Associazione Rete Italiana Città Sane - OMS - dall'ottobre 2013, ha previsto anche in Italia la possibilità di partecipare alla rete anche per le Regioni.

L'impegno delle Città Sane è, innanzitutto, quello di promuovere la salute quale punto centrale delle proprie politiche, dimostrando di non subire gli eventi e il progresso, ma di essere in grado di guidarli in funzione della promozione della qualità della vita dei cittadini.

Le parole chiave sono: salute a tutto campo, benessere del singolo come benessere della comunità e ruolo delle città come promotrici di salute.

I principi a cui si ispirano le Città e le Reti Nazionali che partecipano al movimento Città Sane sono: equità, promozione della salute, partecipazione della comunità, azioni intersettoriali, sostenibilità ed una particolare attenzione posta all'assistenza di base.

Al fine di conseguire gli scopi prefissati l'Associazione sviluppa, mediante i propri associati, azioni organiche e congiunte dirette anche a favorire e sostenere la costituzione di reti locali, divulgare mediante strumenti informativi i principi e le azioni della rete nazionale Città Sane, organizzare iniziative di formazione ai fini della attuazione della strategia dell'OMS "la salute per tutti".

La Regione Emilia-Romagna persegue da tempo strategie e programmi di prevenzione e promozione della salute ispirati a principi di equità, partecipazione, integrazione e intersettorialità delle azioni, all'interno di un quadro di riferimento che pone la salute al centro di tutte le politiche.

Il recente Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2015-2018 riafferma tali principi e considera elementi fondamentali il coinvolgimento dei diversi settori della società e lo sviluppo di reti ed alleanze.

La Regione Emilia-Romagna pertanto, riconoscendosi nei principi ispiratori della Rete delle Città sane e condividendo l'obiettivo di promuovere azioni intersettoriali ed iniziative a questi orientate, intende aderire alla Associazione Rete Italiana Città Sane - OMS. Detta partecipazione è finalizzata a sviluppare sinergie utili a promuovere contesti favorevoli alla salute, a sostenere e valorizzare le esperienze e la progettualità presenti sul territorio regionale, a favorire opportunità di scambio e confronto a livello europeo con i principali interlocutori/attori delle politiche sanitarie.

L'interesse della Regione alla partecipazione all'Associazione si fonda pertanto sul riconoscimento di un valore aggiunto che un'azione di confronto e di lavoro, a livello internazionale europeo e locale, con i protagonisti chiave della pianificazione e della gestione delle politiche sanitarie può apportare al proprio territorio.

Tale partecipazione assume particolare valore strategico ai fini dell'attuazione di alcuni progetti previsti dal PRP 2015-2018 fortemente caratterizzati da intersettorialità e partecipazione delle comunità.

La Regione aderisce con il versamento con una quota di iscrizione annuale che allo stato attuale ammonta complessivamente a euro 5000,00. Per gli anni successivi l'ammontare della quota di adesione non potrà superare il tetto di euro 6000,00.

Il presente progetto di legge è composto da cinque articoli.

L'art.1 indica le finalità della legge e quindi le ragioni che hanno motivato la Regione ad aderire alle Associazioni sopra citate.

L'art.2 determina le condizioni a cui è subordinata l'adesione della Regione.

L'art.3, comma 1, indica il Presidente della Giunta regionale quale soggetto autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione agli organismi associativi e ad esercitare i diritti attinenti alla qualità di socio. Il comma 2 prevede la nomina di un rappresentante della Regione nel Comitato direttivo della Associazione, secondo quanto previsto all'art. 11 dello Statuto. Il comma 3 riporta quanto disposto all'art.64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna in materia di partecipazione della Regione ad Enti, società e associazioni.

L'art.4, comma 1, prevede il versamento di una prima quota di adesione il cui importo ammonta a euro 5.000,00, secondo quanto disposto dal Comitato direttivo dell'Associazione. Per gli anni successivi la Regione è altresì autorizzata a corrispondere la quota associativa annuale entro il tetto di euro 6000,00, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

L'art.5 prevede la copertura finanziaria degli oneri di cui all'art.4, distintamente per l'esercizio corrente e per gli esercizi 2017-2018. Per l'esercizio 2016 specificamente mediante accantonamento iscritto nello specifico fondo speciale. Per gli esercizi 2017-2018 mediante la riduzione di precedente autorizzazione di spesa. Per gli esercizi successivi al 2018 agli oneri si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art.37 della L.R.40/2001 e dell'art.38 del D.lgs 118/2011.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Finalità

1. la Regione Emilia-Romagna al fine di promuovere la salute dei cittadini con la partecipazione delle comunità e di favorire la realizzazione sul territorio di progetti e azioni intersettoriali volte a perseguire obiettivi di tutela della salute in collaborazione con i Comuni, altre Regioni, Ministeri di competenza, Istituzioni europee e altri soggetti interessati alle stesse finalità, è autorizzata a partecipare in qualità di socio, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, all'Associazione denominata "Rete Italiana Città Sane-OMS".

2. L'Associazione "Rete Italiana Città Sane-OMS" ha lo scopo di promuovere la salute e la qualità della vita dei cittadini, ponendo il benessere del singolo e della comunità al centro delle proprie politiche, sviluppando la partecipazione dei cittadini, favorendo il confronto e lo sviluppo di collaborazioni.

Articolo 2

Partecipazione della Regione

1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'Associazione non persegua fini di lucro;
- b) che lo Statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
- c) che l'Associazione goda di autonomia patrimoniale perfetta.

Articolo 3

Esercizio dei diritti partecipativi

1. Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione "Rete Italiana Città Sane-OMS".

2. La Giunta regionale provvede alla nomina del rappresentante della Regione nel Comitato Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione.

3. Ogni modifica dello Statuto dell'Associazione "Rete Italiana Città Sane-OMS" deve essere comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'articolo 64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 4

Partecipazione finanziaria

1. La Regione Emilia-Romagna partecipa all'Associazione "Rete Italiana Città Sane-OMS" con una prima quota di adesione pari a euro 5.000,00 ed è altresì autorizzata a corrispondere una quota associativa annuale, fino ad un importo massimo di euro 6.000,00, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

Articolo 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla partecipazione all'Associazione "Rete Italiana Città Sane-OMS", la Regione fa fronte, per l'esercizio 2016, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo nell'ambito di Missione e Programma specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri fondi, al capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio di previsione 2016 - 2018. Per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, la Regione fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 24 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018) a valere sulla legge regionale 1 agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione) nell'ambito della Missione 13 - Tutela della Salute, Programma 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria, del bilancio di previsione 2016-2018.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) nonché dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).